

### 3 - Mappa della trasparenza e delle relative responsabilità

Articolazione pubblicazioni e riferimenti normativi	Articoli di legge	Modalità e tempi	Servizio e/o Ufficio
<b>Disposizioni Generali</b>			
<b>• Programma per la Trasparenza e l'Integrità</b>			
Art. 10, c. 8, lett. a	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'</b> 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;	TAB. A	SEGRETARIO GENERALE
<b>• Atti Generali</b>			
Art. 12, c. 1,2	<b>Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale</b> 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.	TAB. A	TUTTE LE AREE
<b>• Organi di indirizzo politico -amministrativo</b>			
Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14	<b>Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:  a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; <b>Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico</b> 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:  a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Durante il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.	TAB. A	PERSONALE (ART.13)  TUTTE LE AREE
<b>• Articolazione degli uffici</b>			
Art. 13, c. 1, lett. b, c	<b>Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;	TAB. A	PERSONALE

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

#### • Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d	<b>Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE
	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco di numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.		

#### • Consulenti e collaboratori

Art. 15, c. 1,2	<b>Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</b> 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolato finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percepitori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'aquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.	TAB. A	PERSONALE  TUTTE LE AREE
-----------------	--	--------	--------------------------------

#### • Personale

#### • Incarichi amministrativi di vertice

Art. 15, c. 1,2	<b>Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</b> 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolato finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percepitori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'aquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.	TAB. A	PERSONALE
-----------------	--	--------	-----------

#### • Dirigenti

Art.10, c.8, lett.d - Art.15, c.1,2,5	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'</b> 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:	TAB. A	TUTTE LE AREE
--	---	--------	---------------

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

**Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi direzionali e di collaborazione o consulenza**

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi direzionali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni direzionali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

**- Posizioni organizzative**

Art. 10, c. 8, lett. d

**Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'**

TAB. A PERSONALE

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

**- Dotazione organica**

Art. 16, c. 1,2

**Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

PERSONALE

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

**- Personale non a tempo indeterminato**

Art. 17, c. 1,2

**Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato**

TAB. A PERSONALE

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

**- Tassi di assenza**

Art. 16, c. 3

**Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

TAB. A PERSONALE

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

**- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti**

Art. 18, c. 1

**Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici**

TAB. A PERSONALE

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

**- Contrattazione collettiva**

Art. 21, c. 1	<b>Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.		PERSONALE
<b>- Contrattazione integrativa</b>			
Art. 21, c. 2	<b>Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</b> 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi	TAB. A	PERSONALE
<b>- OIV</b>			
Art. 10, c. 8, lett. c	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'</b> 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;	TAB. A	PERSONALE
<b>Bandi di Concorso</b>			
Art. 19	<b>Art. 19 Bandi di concorso</b> 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	TAB. A	PERSONALE
	<b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b>		

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.  
 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo  
 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

## Performance

### - Piano della Performance

Art. 10, c. 8, lett. b	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'</b> 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:  b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;	TAB. A	TUTTE LE AREE
------------------------	---	--------	---------------

### - Relazione sulla Performance

Art. 10, c. 8, lett. b	<b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'</b> 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;	TAB. A	TUTTE LE AREE
------------------------	---	--------	---------------

### - Ammontare complessivo dei premi

Art. 20, c. 1	<b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	TAB. A	PERSONALE
---------------	---	--------	-----------

### - Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2	<b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b> 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	TAB. A	PERSONALE
---------------	---	--------	-----------

### - Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3	<b>Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</b> 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.	TAB. A	PERSONALE
---------------	--	--------	-----------

## Enti controllati

### - Enti pubblici vigilati

Art. 22, c.1, lett.a - Art. 22, c. 2,3	<b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.</b>  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.	TAB. A	TUTTE LE AREE
--	---	--------	---------------

### - Società partecipate

Art. 22, c. 1, lett. b - Art. 22, Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,  
c. 2,3 nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

TAB. A

TUTTE LE AREE

1. Ciascuna amministrazione <b>pubblica e aggiorna annualmente</b> :		
b) <b>l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione</b> anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;		
2. <b>Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)</b> del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.		
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il <b>collegamento con i siti istituzionali</b> degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.		
<b>• Enti di diritto privato controllati</b>		
Art. 22, c. 1, lett. c - Art. 22, <b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in società di diritto privato.</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE
1. Ciascuna amministrazione <b>pubblica e aggiorna annualmente</b> :		
c) <b>l'elenco degli enti di diritto privato</b> , comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;		
2. <b>Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)</b> del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.		
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il <b>collegamento con i siti istituzionali</b> degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.		
<b>• Rappresentazione grafica</b>		
Art. 22, c. 1, lett. d <b>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in società di diritto privato.</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE
1. Ciascuna amministrazione <b>pubblica e aggiorna annualmente</b> :		
d) <b>una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.</b>		
<b>Attività e procedimenti</b>		
<b>• Tipologie di procedimento</b>		
Art. 35, c. 1,2 <b>Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</b>	TAB. A	TUTTE LE AREE
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle <b>tipologie di procedimento di propria competenza</b> . Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:		
a) una breve <b>descrizione del procedimento</b> con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;		
b) <b>l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria</b> ;		
c) il nome del <b>responsabile del procedimento</b> , unitamente ai <b>recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</b> , nonche', <b>ove diverso</b> , l'ufficio competente all' <b>adozione del provvedimento finale</b> , con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;		

d) per i procedimenti **ad istanza di parte**, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le **modalita'** con le quali gli interessati possono ottenere le **informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino**;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;  
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;  
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;  
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.  
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

#### • Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3

**Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.**

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

TAB. A

TUTTE LE AREE

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

#### Provvedimenti

##### • Provvedimenti organi indirizzo-politico

##### • Provvedimenti dirigenti

Art. 23

**Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi**

elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

TAB. A

TUTTE LE AREE

- a) autorizzazione o concessione;  
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;  
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi ai cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

#### Controlli sulle imprese

Art. 25

**Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese**

TAB. A

LOCALE

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: [www.impresainun giorno.gov.it](http://www.impresainun giorno.gov.it):

(TRASFERIMENTO FUNZIONE UNICO

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento;

TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

## Bandi di gara e contratti

Art. 37, c. 1,2

**Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

allegato\_37\_1-2

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici,  
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

TAB. A

TUTTE LE AREE

(ECCETTO LE FUNZIONI TRASFERITE

LOMBARDA - TERRE VISCONTEE BASS

## Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

### Criteri e modalita'

Art. 26, c. 2

**Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

TAB. A

TUTTE LE AREE

### Atti di concessione

Art. 27

**Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari**

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui ai comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

TAB. A

TUTTE LE AREE

## Bilanci

### Bilancio preventivo e consuntivo

Art. 29, c. 1

**Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.**

TAB. A

CONTABILITA'

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.

### Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2	<b>Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.</b> 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.	TAB. A	CONTABILITA'
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>			
<b>• Patrimonio immobiliare</b>			
Art. 30	<b>Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.</b> versati o percepiti.	TAB. A	TUTTE LE AREE
<b>• Canoni di locazione o affitto</b>			
Art. 30	<b>Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.</b> versati o percepiti.	TAB. A	TUTTE LE AREE
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>			
Art. 31, c. 1	<b>Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	TAB. A	CONTABILITA'  PERSONALE
<b>Servizi erogati</b>			
<b>• Carta dei servizi e standard di qualità</b>			
Art. 32, c. 1	<b>Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b>  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	TAB. A	TUTTE LE AREE
<b>• Costi contabilizzati</b>			
Art. 32, c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5	<b>Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b>  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; <b>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</b> 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.	TAB. A	TUTTE LE AREE
<b>• Tempi medi di erogazione dei servizi</b>			
Art. 32, c. 2, lett. b	<b>Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</b>  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	TAB. A	TUTTE LE AREE
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>			
<b>• Indicatore di tempestività dei pagamenti</b>			
Art. 33	<b>Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».	TAB. A	CONTABILITA'
<b>• IBAN e pagamenti informatici</b>			
Art. 36	<b>Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici</b> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni ai cui articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.		CONTABILITA'
<b>Opere pubbliche</b>			

Art. 38

**Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli

TAB. A

TECNICO

2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

## Pianificazione e governo del territorio

Art. 39	<b>Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</b>  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o 3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.	TAB. A	TECNICO
---------	---	--------	---------

## Informazioni ambientali

Art. 40	<b>Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</b>  1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.	TAB. A	TECNICO
---------	---	--------	---------

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli

## Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42	<b>Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.</b> 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espresa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.	TAB. A	TUTTE LE AREE
---------	---	--------	---------------

## Altri contenuti

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri"	TAB. A	TUTTE LE AREE
--	--------	---------------

### NOTE

da allegato 1 al D.Lgs. 33-2013:

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque pubblicati altri contenuti.

## Ulteriori disposizioni e indicazioni atte a garantire un ottimale livello di trasparenza

- a Al fine di rendere aggiornato il sito e i relativi portali/siti collegati nei loro contenuti rimane in capo a ciascun RESPONSABILE (vedi elenco in Tab. B) il monitoraggio continuo delle pagine/documenti inseriti nelle pagine di presentazione.
- b Per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti normativi occorre procedere come espressamente indicato dall'art.12 del D.Lgs.33/2013, di cui sotto.

### Art.12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'autorità centrale in base alle quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi gli atti di delega.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

- c Al fine di dare maggiore incisività all'applicazione del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile della Trasparenza farà effettuare dei monitoraggi a campione sui documenti pubblicati.

Nel caso si constatasse il mancato adempimento a quanto indicato nel presente documento, ne verrà data opportuna segnalazione al Responsabile della Trasparenza per conoscenza al responsabile della pubblicazione.

Responsabile pubblicazione  
trasparenza

FAZIA MERCADANTE UMBERTO  
per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

RESPONSABILI - Vedi elenco in TABELLA B  
per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

VIOLA STEFANO  
per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

VIOLA STEFANO  
per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
RESPONSABILI - Vedi elenco in TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B

VIOLA STEFANO

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

VIOLA STEFANO

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

VIOLA STEFANO

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

VIOLA STEFANO


per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

VIOLA STEFANO

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B

per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B



per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

|

|

**RESPONSABILI** - Vedi elenco in  
**TABELLA B**

**RESPONSABILI** - Vedi elenco in  
TABELLA B

INE DI COMUNI LOMBARDA )

RESPONSABILI - Vedi elenco in  
TABELLA B

ALL'UNIONE DI COMUNI

O PAVESE)

RESPONSABILI - Vedi elenco in  
TARFII A R

RESPONSABILI - Vedi elenco in  
TABELLA B

VIOLA STEFANO

per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

VIOLA STEFANO per le specifiche relative ai responsabile vedi TABELLA B
responsabile vedi TABELLA B
responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative ai responsabile vedi TABELLA B
RESPONSABILI - Vedi elenco in TARFI I A R
RESPONSABILI - Vedi elenco in TABELLA B
RESPONSABILI - Vedi elenco in TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative ai responsabile vedi TABELLA B
VIOLA STEFANO per le specifiche relative ai responsabile vedi TABELLA B

BENAZZO SIMONA  
per le specifiche relative al  
responsabile vedi TABELLA B

BENAZZO SIMONA per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
BENAZZO SIMONA per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B

per le specifiche relative al responsabile vedi TABELLA B
RESPONSABILI - Vedi elenco in TABELLA B
RESPONSABILI - Vedi elenco in
nque inseriti altri contenuti,
opria competenza e delle
ti istituzionali i riferimenti normativi amministrazione e ogni atto che presi i codici di condotta.
nati.